

C.N.E.Bi.F.I.R.

CONFEDERAZIONE NAZIONALE ENTI BILATERALI - FORMAZIONE - ISTRUZIONE - RICERCA

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE, DURATA

1. E' costituita, in Latina, la "**Confederazione Nazionale Enti Bilaterali - Formazione - Istruzione - Ricerca**" (C.N.E.Bi.F.I.R.) organizzazione sindacale di rappresentanza degli organismi più rappresentativi di Federazioni, Enti, Sindacati ed Associazioni delle istituzioni ed imprese che operano nel campo della ricerca, dell'insegnamento, della cultura, dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione continua.

La Confederazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, ha sede legale in Latina Eroi del Lavoro,7 ed ha durata illimitata.

2. La Confederazione è l'organismo associativo e rappresentativo, in ordine all'attuazione delle finalità del presente Statuto, di Associazioni e Federazioni (in seguito chiamati Enti) operanti nel campo dell'insegnamento, della ricerca, dell'istruzione, della formazione, dell'orientamento e dell'aggiornamento professionale, a livello comunitario, nazionale, interregionale, regionale e locale.

Art. 2


SCOPI DELLA CONFEDERAZIONE

1. La Confederazione ha il fine di contribuire allo sviluppo ed alle tutele delle attività dell'istruzione, della formazione, della ricerca, dell'orientamento e dell'aggiornamento professionale mediante la promozione dei valori e delle esperienze degli Enti aderenti.

2. La Confederazione, quale libera organizzazione sindacale, rappresenta gli aderenti e ne tutela gli interessi comuni di carattere tecnico, legislativo e sociale sia in campo nazionale, internazionale e sovranazionale. Tutela gli organismi rappresentati e gli interessi nei confronti delle istituzioni della Comunità europea, dello Stato, delle Regioni, di altri Enti Locali; ne cura il raccordo con gli istituti specializzati del settore e con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, anche a livello internazionale, attenendosi comunque ai principi dettati dallo Stato Italiano e alle direttive e agli atti di indirizzo dei Ministeri competenti.

3. La Confederazione opera in coerenza ad un "progetto formativo", che qualifica i programmi ed i piani delle iniziative e delle attività confederali e dei singoli aderenti. Tale Progetto, elaborato ed aggiornato dal Consiglio di Presidenza, viene approvato dall'Assemblea Nazionale.

4. La Confederazione si prefigge:



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

- a. promuovere la costituzione degli enti bilaterali e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
- b. sostenere l'attività delle parti sociali per lo sviluppo, la diffusione e la promozione della bilateralità;
- c. fornire assistenza tecnica alle parti sociali per l'attivazione e la sottoscrizione di convenzioni nazionali, al fine di ottimizzare la riscossione contributiva del sistema bilaterale;
- d. collaborare con Fondi Interprofessionali attraverso apposite convenzioni per la formazione continua del personale delle Imprese aderenti;
- e. incentivare e promuovere studi e ricerche, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione ed alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, accordi Stato Regioni, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti socie;
- f. monitorare l'attuazione dei compiti e delle attività degli Enti Bilaterali, come previsti e regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;
- g. supporto agli Enti Bilaterali per la stesura degli statuti e regolamenti;
- h. predisporre uno schema unico di bilancio tecnico e sociale, insieme con la relazione annuale;
- i. promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- j. attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
- k. attivare attraverso, la realizzazione di un software gestionale specifico per la formazione e il rilascio degli attestati formativi previsti dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la relativa gestione contabile;
- l. costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
- m. rilasciare il parere di conformità per l'apprendistato in favore delle aziende;
- n. raccogliere ed analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti e future disposizioni legislative e di contrattazione nazionale in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti sociali in materia di sostegno al reddito nonché gli esiti degli stessi;
- o. proporre alla commissione paritetica per la bilateralità, iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con i Fondi previsti per la formazione continua;
- p. seguire lo sviluppo della somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

- q. ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione, nonché notizia della nomina degli RLS o degli RLST da parte degli OPP;
- r. valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali e le relative esperienze bilaterali;
- s. richiedere in attuazione della convenzione nazionale tra l'Inps e le Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali, dello statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL;
- t. tutti i lavoratori formati dalla Confederazione diventano associati all'Ente Bilaterale di appartenenza;
- u. tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che sottoscrivono la convenzione per fruizione dei servizi previsti dalla stessa, verseranno una quota sindacale associativa per applicazione dei CCNL di cui gli Enti Bilaterali sono di emanazione e saranno automaticamente associate alla Confederazione, e diventando centri di formazione di emanazione diretta.
- v. L'attività formativa viene realizzata dalla Confederazione in collaborazione con gli O.P.R. (Organismo Paritetico Regionale) e gli O.P.P. (Organismo Paritetico Provinciale).

la Confederazione può partecipare alla sottoscrizione di CCNL.

Art.3

AMMISSIONE DEI SOCI

L'Associazione che intenda aderire alla Confederazione deve farne espressa richiesta secondo le modalità fissate dal regolamento approvato dagli Organi della Confederazione.

L'adesione non comporta alcuna fusione tra Soci e la Confederazione, pertanto i soci conservano la propria identità ed autonomia istituzionale, gestionale patrimoniale ed amministrativa con le conseguenti assunzioni di responsabilità nei confronti dei terzi e al proprio interno. L'adesione comporta il pagamento di una quota sociale, il pagamento della quale è il presupposto per la valida partecipazione alle riunioni e alle deliberazioni degli organismi Confederali. L'entità della quota viene fissata con delibera del Consiglio di Presidenza, tenendo conto della programmazione economica delle attività.

Art.4

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

Ogni Socio può recedere dalla Confederazione mediante dimissioni da presentare per iscritto al Presidente nazionale che provvede ad informarne il Consiglio di Presidenza per la presa d'atto.

Il Consiglio di Presidenza nazionale può dichiarare decaduti i Soci che entro la fine dell'esercizio sociale non abbiano versato per due anni le quote associative prescritte.

Il Presidente Nazionale propone al Consiglio di Presidenza, per l'eventuale deliberazione, l'esclusione di un Socio, per comportamento in contrasto con le norme del presente Statuto, ovvero per intervenute successive modifiche dello Statuto dell'Ente Socio, accertate come previsto dal regolamento.

Le delibere del Consiglio di Presidenza nazionale di cui ai precedenti commi sono immediatamente operative; tuttavia contro la decadenza e l'esclusione, l'interessato entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale gli è stato comunicato il provvedimento, ha facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri che, ove non ritenga di provvedere alla decisione, può rimetterla con proprio parere all'Assemblea nazionale, che si pronuncia in via definitiva.

Dopo la cessazione, il Socio recedente, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione né può recuperare le quote sociali versate.

Art.5

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Sono organi della Confederazione:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Probiviri.



Art.6

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti o delegati delle organizzazioni di categoria. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed i suoi componenti durano in carica quattro anni.

L'Assemblea è validamente deliberante in prima convocazione con il 51% dei voti spettanti alla totalità dei soci; mentre è validamente deliberante in seconda convocazione con il voto del 51% dei voti spettanti ai presenti.

L'esercizio del diritto di voto nell'assemblea è comunque subordinato all'avvenuto versamento della quota sociale, compreso l'anno in corso.

Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea dei soci ordinaria che si tiene almeno una volta l'anno:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente nazionale e gli altri membri del Consiglio di Presidenza, di cui almeno la metà scelti fra i soci fondatori; nomina il Collegio dei Revisori dei conti e quello dei Probiviri;
- b) provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Presidenza nazionale per intervenuta impossibilità di svolgere il mandato, con durata dell'incarico fino al termine del mandato del Consiglio stesso;
- c) approva il Progetti elaborati dal Consiglio di Presidenza e le sue modificazioni;
- d) delibera sulla relazione annuale sull'andamento della Confederazione predisposta dal Presidente nazionale;

- Alle Entrate - Direzione
- e) delibera le linee programmatiche dell'attività confederale, i bilanci annuali preventivo e consuntivo tenendo conto della relazione dei Revisori dei conti;
 - f) autorizza il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
 - g) delibera circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei Soci secondo quanto previsto al precedente art. 4.
 - h) approva il regolamento interno.

Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza del 51% dei voti spettanti alla totalità dei soci:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento della Confederazione e nomina uno o più liquidatori e determina la devoluzione dei beni che residueranno dalla liquidazione.

Convocazione.

L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente mediante invio alle organizzazioni confederate dell'ordine del giorno. È presieduta dal Presidente nazionale o, in mancanza, dal Vice presidente.

L'esercizio del diritto di voto nell'assemblea è subordinato all'avvenuto versamento della quota sociale, compreso l'anno in corso.

Art.7

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

Composizione.

Il Consiglio di Presidenza nazionale è l'organo esecutivo della Confederazione, ne cura l'amministrazione corrente, fatte salve le competenze dell'Assemblea nazionale.

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente nazionale e da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Durata e convocazione. Il Consiglio di Presidenza nazionale dura in carica quattro anni e nomina con voto palese nel proprio seno il Vicepresidente.

Il Consiglio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente nazionale o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Presidenza nazionale delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Competenze.

Spetta al Consiglio di Presidenza in generale:

- a) seguire l'andamento ordinario e straordinario della Confederazione
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea nazionale;
- c) svolgere gli impegni di rappresentanza e di relazione secondo lo Statuto.
- d) elaborare le linee programmatiche e le propone all'Assemblea nazionale;
- e) predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- f) fissare la quota sociale con i criteri indicati nel Regolamento;
- g) sottoporre alla ratifica della prima Assemblea utile l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- h) chiamare esperti, con voto consultivo, a partecipare ai propri lavori;
- i) costituire commissioni permanenti o temporanee di lavoro;
- l) autorizzare il Presidente a procedere ad acquisti e vendite mobiliari, effettuare operazioni bancarie diverse dall'ordinaria amministrazione, accettare donazioni,

una apposita lista preparata dal Consiglio di Presidenza nazionale. Controlla l'amministrazione economica della Confederazione e la conformità delle scritture contabili alle risultanze documentali, esamina i bilanci. Esprime il parere sul bilancio consuntivo.

Durata.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente; è convocato dal proprio Presidente e delibera a maggioranza dei voti; può essere invitato dal Presidente nazionale a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza nazionale e dell'Assemblea ordinaria o straordinaria.

Art.10

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Costituzione, durata, competenze, funzionamento.

Il Collegio nazionale dei Probiviri è eletto dalla Assemblea nazionale, anche fra i non rappresentanti dei Soci, nell'ambito di una apposita lista preparata dal Consiglio di Presidenza nazionale.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; nomina al proprio interno il Presidente e dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio dirime secondo equità eventuali controversie che possono nascere tra i Soci nei riguardi degli organi confederali e decide circa gli eventuali ricorsi contro decisioni degli organi confederali, salva la rimessione alla decisione dell'Assemblea.

E' convocato dal Presidente del Collegio e delibera a maggioranza dei voti validi.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere inoltrati in forma scritta.

Art. 11

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, SCIoglimento

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi dei confederati
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito: è ammesso tuttavia il rimborso spese anche tenendo conto dell'impegno temporale dedicato alle varie attività della Confederazione.

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, predisposti dal Consiglio di Presidenza, prima della loro approvazione, vengono esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti a tutte le Confederate.

L'Assemblea dei soci nomina, all'occorrenza, un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali rimanenze attive di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art.12

REGOLAMENTO

Il Regolamento è approvato dall'Assemblea dei soci e stabilisce le modalità di funzionamento degli organi confederali.

Il Regolamento può essere integrato con successive delibere del Consiglio di Presidenza in merito alla costituzione di eventuali Commissioni di lavoro.


Art.13

NORMA TRANSITORIA

All'entrata in vigore del presente Statuto sono soci della Confederazione le Organizzazioni Sindacali e Datoriali che lo hanno costituito, la composizione e la durata degli Organi deliberanti è fissata dall'atto costitutivo in deroga alle norme del presente statuto.

Letto, accettato e sottoscritto in Latina il 29 settembre 2016

- 1) GABRIELE TULLIO (U.A.I. Latina)
- 2) ARMANDO VALIANI (UGL Lazio)
- 3) LUCIA NICOLETTI (U.A.I. Latina)
- 4) PAOLO CANNATELLI (UGL Latina)



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA
Allegato all'atto regio il 07 OTT. 2016...
al N. 4037 serie 3

per il DIRETTORE TITOLARE

CENTI M.

